

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 83 (BUR n. 36/1980)

**FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'OPERA
UNIVERSITARIA DI VENEZIA PER L'ACQUISTO DI UN
IMMOBILE DA ADIBIRE A CASA DELLO STUDENTE**

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'Opera Universitaria di Venezia l'importo massimo di L. 600 milioni, da destinarsi all'acquisto di un immobile da adibire a casa dello studente.

L'erogazione dell'importo predetto sarà effettuata al momento della stipulazione del contratto di acquisto dell'immobile.

Art. 2

Per la congruità del prezzo di acquisto dell'immobile di cui all'articolo precedente, l'Opera Universitaria dell'Università di Venezia deve acquistare il parere dell'U.T.E. competente.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si provvede mediante stipulazione di un contratto di mutuo con idoneo istituto di credito, della durata massima di anni venti ed al tasso massimo del 18 per cento.

Alla copertura dell'onere di ammortamento, a decorrere dall'esercizio 1981, si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziata alla categoria VII del Titolo XIX della Spesa del bilancio pluriennale 1980-1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:		
Cap. 051005015 "Contrazione mutui per l'attuazione del Programma regionale di sviluppo"	600.000.000	600.000.000

Stato di previsione della
spesa

Variazioni in aumento:
Cap. 192019126 "Somma da

corrispondere all'Opera Universitaria dell'Università di Venezia per l'acquisto di un immobile da adibire a casa dello studente"	600.000.000	600.000.000
--	-------------	-------------